

Traduzione

ACCORDO

**per l'istituzione e l'operato
del Comitato Aziendale Europeo**

nel

Gruppo FD 9 / MONIER

Traduzione

Tra la

Financière Daunou 9 S.à.r.l. in qualità di direzione centrale del Gruppo Monier

– di seguito denominata anche Direzione aziendale centrale –

con sede a

Lussemburgo

– rappresentata dal suo Consiglio Direttivo –

e il Gruppo speciale di negoziazione del Gruppo Monier
con la collaborazione della
Federazione europea dei lavoratori edili e del legno (EFBH)
Rue Royale 45, B-1000 Bruxelles
viene stipulato il seguente

ACCORDO

per l'istituzione e l'operato

di un Comitato Aziendale Europeo

della FD9 / Gruppo Monier.

ACCORDO per l'istituzione e l'operato del Comitato Aziendale Europeo nel Gruppo FD 9 / MONIER delle 17 Giugno 2008, pag. 1 Traduzione

PREAMBOLO

In applicazione della Direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994 relativa all'introduzione di un Comitato Aziendale Europeo per l'informazione e la consultazione dei lavoratori in aziende e gruppi aziendali operanti a livello comunitario, le parti contraenti concordano l'istituzione di un Comitato Aziendale Europeo e la definizione del suo modo di operare. Detta rappresentanza dei lavoratori reca il nome di "Comitato Aziendale Europeo nel Gruppo FD 9 / Monier".

Il CAE rappresenta un'integrazione dei processi di informazione e consultazione già esistenti nei consigli aziendali e/o nelle rappresentanze dei lavoratori delle società del gruppo nei singoli Paesi europei. Il presente contratto non pregiudica i diritti, gli ambiti di responsabilità, ecc. dei rappresentanti dei lavoratori dei singoli Paesi, previsti dalle leggi nazionali.

ARTICOLO 1

AMBITO DI VALIDITÀ

L'ambito di validità dell'accordo si estende a tutte le imprese, ai loro stabilimenti e alle loro sedi operative della FD 9 / Gruppo Monier in Europa (di seguito denominato "GM"). Dette imprese sono elencate all'allegato 1, il quale è parte integrante del presente accordo e deve essere aggiornato con cadenza annuale dalla direzione aziendale centrale ed inviato al CAE prima dell'assemblea.

Rientrano tra dette imprese quelle per le quali il GM, direttamente o indirettamente,

1. può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'altra impresa ovvero
2. dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa, ovvero
3. detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa.

ARTICOLO 2

SEDE DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO

Il CAE ha la sua sede presso la sede della Direzione aziendale centrale a Lussemburgo. Il comitato ristretto del CAE si trova presso la sede aziendale del Segretario ai sensi del punto 3.7.

ACCORDO per l'istituzione e l'operato del Comitato Aziendale Europeo nel Gruppo FD 9 / MONIER del 17 Giugno 2008, pag. 2
Traduzione

ARTICOLO 3

IL COMITATO AZIENDALE EUROPEO

3.1 – Composizione

Il CAE si compone dei rappresentanti dei lavoratori (delegati) delle imprese definite all'articolo 1/ allegato 1, dei loro stabilimenti e delle loro sedi operative. I rappresentanti dei lavoratori devono essere dipendenti di un'azienda del GM.

La distribuzione dei delegati valida al momento della stipula del presente accordo si evince dall'allegato 2, il quale dovrà essere debitamente aggiornato di comune accordo in caso di modifiche.

3.2 – Elezione e/o nomina di delegati e vicedelegati

Spetta ai singoli Paesi la regolamentazione delle procedure per mandare i delegati e i/le rappresentanti al CAE, per tutti basata sul recepimento della Direttiva 94/45 CE e/o sulle leggi e le prassi nazionali per l'elezione o la nomina dei rappresentanti dei lavoratori.

Qualora dei Paesi vengano raggruppati in gruppi di Paesi (cluster), sarà il Paese che conta un maggior numero di dipendenti a mandare il rappresentante al CAE, salvo diversamente concordato dai rappresentanti dei Paesi raggruppati nel cluster.

Qualora dei delegati e/o rappresentanti perdano una carica nazionale necessaria per la loro elezione o nomina al CAE ovvero qualora terminino il loro rapporto di lavoro, i medesimi usciranno dal CAE e verranno sostituiti secondo le suddette disposizioni.

La Direzione aziendale centrale ovvero altri livelli direttivi nonché management aziendali di imprese dipendenti ed i relativi stabilimenti non possono eleggere delegati e rappresentanti al CAE.

I nomi dei delegati nazionali, i loro indirizzi e le loro anzianità di servizio verranno comunicati al rappresentante della Direzione aziendale centrale e al segretario del CAE. Qualsiasi modifica di dette nomine deve essere immediatamente portata a conoscenza sia del rappresentante della Direzione aziendale centrale, sia del segretario del CAE.

La Direzione centrale informa le direzioni locali di stabilimento o aziendali e i membri del CAE informano i rappresentanti dei lavoratori in queste sedi nonché le altre istituzioni che devono essere informate secondo i singoli diritti nazionali applicabili (per es. i rispettivi sindacati nazionali e la Federazione europea dei lavoratori edili e del legno (EFBH) riguardo ai nomi dei delegati, ai loro indirizzi e alle loro anzianità di servizio.

3.3 – Distribuzione dei delegati [si intende: distribuzione dei seggi] all'interno del Comitato Aziendale Europeo

La distribuzione dei seggi dei delegati è disciplinata all'allegato 2. Detto allegato è parte integrante del presente accordo.

ACCORDO per l'istituzione e l'operato del Comitato Aziendale Europeo nel Gruppo FD 9 / MONIER del 17 Giugno 2008, pag. 3
Traduzione

3.4 – Sostituti (vicedelegati/e)

Per ogni delegato/a ordinario/a ai sensi dell'articolo 3.1 verrà nominato o eletto un sostituto (vicedelegato/a).

Qualora un/a delegato/a ordinario/a sia temporaneamente impossibilitato a partecipare alle assemblee, il/la vicedelegato/a diventerà delegato/a ordinario/a per l'intera durata dell'impedimento. In caso di un impedimento definitivo di un/a delegato/a ordinario/a, il/la vicedelegato/a diventerà delegato/a ordinario/a per il resto del mandato e verrà nominato o eletto un/a nuovo/a vicedelegato/a.

3.5 – Durata del mandato

La durata regolare del mandato dei delegati e vicedelegati al CAE è di anni 4.

È ammessa la rielezione o la nomina rinnovata.

Il primo periodo di mandato inizia con la prima seduta comune della Direzione aziendale centrale e del CAE eletto per la prima volta. I membri del CAE dovranno essere eletti o nominati in tempo utile entro il momento suddetto secondo le regole di cui sopra.

La nomina dei membri del CAE per i periodi successivi è regolata in base alla normativa vigente in ciascun Paese avente diritto di rappresentanza.

In caso di nuove elezioni o nomine durante il periodo di durata in carica del CAE, detto primo periodo di mandato dei delegati provenienti da detti Paesi interessati termina alla fine del periodo di durata in carica del CAE.

3.6 – Divieto di discriminazione e tutela dal licenziamento

Per la tutela dei membri del CAE valgono le normative nazionali [si intende: norme di legge vigenti a livello nazionale] dello Stato membro nel quale i medesimi sono dipendenti. I delegati e i loro vicedelegati al CAE non dovranno essere discriminati nella loro attività. Non dovranno essere penalizzati o favoriti in virtù della loro attività nel CAE. Ciò vale anche per quanto riguarda lo sviluppo professionale.

3.7 – Regolamento interno

Il CAE si dà un proprio regolamento interno.

3.8 – Compiti, elezione e composizione del Segretariato direttivo [si intende: del Comitato Ristretto]

IL CAE nomina, dalle file dei suoi membri ordinari, un segretario e due vicesegretari e 3 ulteriori segretari aggiunti. Questi costituiscono il "Comitato ristretto" ("CR"), il cui compito consiste essenzialmente nel mantenere i contatti con la Direzione aziendale centrale nei periodi che intercorrono tra le sedute ordinarie del CAE e nel provvedere a un buon flusso di informazioni tra i membri del CAE.

ACCORDO per l'istituzione e l'operato del Comitato Aziendale Europeo nel Gruppo FD 9 / MONIER del 17 Giugno 2008, pag. 4
Traduzione

Il segretario rappresenta il CAE all'esterno ed è l'interlocutore di riferimento per gli interessi dei lavoratori nei confronti del rappresentante della Direzione aziendale centrale.

Il segretario del CAE ovvero, in caso di impedimento, ciascun segretario aggiunto, è autorizzato ad accogliere dichiarazioni che siano da rilasciare al CAE.

Il CR si riunisce tre volte l'anno, delle quali una immediatamente prima dell'assemblea annuale del CAE, fatto salvo il caso in cui circostanze eccezionali ai sensi del paragrafo 6.2 rendano necessarie assemblee ulteriori del CR.

IL CR può darsi un proprio regolamento interno. Detto regolamento interno dovrà essere presentato al CAE per conoscenza.

3.9 – Esperti e consulenti

Il CAE e il CR possono farsi assistere da esperti e consulenti di loro scelta, nella misura in cui ciò risulti necessario allo svolgimento corretto dei loro compiti. Il GM si farà carico delle spese per un massimo di 4 giornate di consulenza l'anno. Qualora si rendessero necessarie giornate di consulenza ulteriori, queste dovranno essere concordate di comune accordo con la Direzione aziendale centrale.

Un incaricato della Federazione europea dei lavoratori edili e del legno (EFBH / Bruxelles) verrà invitato come consulente alle assemblee e ai corsi di formazione del CAE e del CR. Il GM si farà carico delle spese di viaggio e di pernottamento di detto incaricato.

ARTICOLO 4

FREQUENZA, PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE, DELIBERE

4.1 – Organizzazione, frequenza delle assemblee, luogo e durata delle assemblee

La presidenza del CAE viene assunta nel cambio annuale del CEO o da uno dei membri dell'Executive Committee nominato dal CEO e dal segretario del CR. Il presidente nomina di volta in volta un vicepresidente.

Il CAE si riunisce almeno una volta l'anno, e precisamente in una data che viene concordata con minimo due mesi di anticipo tra il rappresentante della Direzione centrale e il segretario. In generale questa assemblea si dovrà tenere nel corso del secondo trimestre di ogni anno solare previa delibera da parte del gruppo.

La preparazione e l'organizzazione delle assemblee, nonché la redazione della bozza del verbale, spettano alla Direzione aziendale centrale di comune accordo con il segretario del CR.

Sono lingue ufficiali del CAE il tedesco, l'inglese, il francese e l'italiano. Tutta la documentazione da inviare ai membri del CAE dovrà essere redatta nelle lingue suddette. Durante le assemblee del CAE verrà fatta la traduzione simultanea nelle lingue suddette. Il catalogo di dette lingue potrà essere modificato con il reciproco consenso del rappresentante della Direzione aziendale centrale e del segretario del CR.

**ACCORDO per l'istituzione e l'operato del Comitato
Aziendale Europeo nel Gruppo FD 9 / MONIER del 17
Giugno 2008, pag. 5
Traduzione**

Il presidente invia al segretario e/o al rappresentante la bozza di un ordine del giorno al più tardi sei settimane prima dell'assemblea. Il segretario e/o il rappresentante della Direzione aziendale centrale ha facoltà di avanzare ulteriori proposte per l'ordine del giorno nell'ambito degli argomenti di cui all'articolo 6. La definizione dell'ordine del giorno avviene di comune accordo.

La convocazione avviene al più tardi quattro settimane prima dell'assemblea, in forma scritta da parte della Direzione aziendale centrale, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'elenco dei partecipanti e della documentazione – ove già disponibile. I documenti non spediti insieme alla convocazione verranno spediti al più tardi tre settimane prima dell'assemblea nella loro lingua originale, le traduzioni nelle lingue ufficiali una settimana prima dell'assemblea. È consentito l'invio per e-mail. Ciò vale altresì per l'incaricato della Federazione europea dei lavoratori edili e del legno (EFBH/ Bruxelles).

Il luogo dell'assemblea viene deciso all'unanimità dal rappresentante della Direzione aziendale centrale e dal segretario del CR.

La durata dell'assemblea del CAE (colloqui preliminari / seduta plenaria / colloqui conclusivi) è di massimo due giorni lavorativi e non richiede – salvo le eccezioni fatte per singoli partecipanti – più di due pernottamenti.

I colloqui preliminari e conclusivi si terranno senza la partecipazione del presidente ovvero di altri rappresentanti della Direzione aziendale centrale.

I membri del CAE possono, se lo desiderano e con il consenso del presidente, partecipare alle assemblee anche telefonicamente o per videoconferenza.

4.2 – Delibere

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, laddove altre norme obbligatorie non prevedano altre maggioranze.

4.3 – Verbale

Per ogni assemblea verrà redatto un verbale (si veda il paragrafo 4.1), che dovrà essere firmato dal rappresentante della Direzione aziendale centrale e dal segretario del CAE e dovrà essere inviato a tutti i membri del CAE nelle loro rispettive lingue entro e non oltre i due mesi successivi a ogni assemblea come previsto al paragrafo 4.1 di cui sopra.

4.4 – Assemblee del CAE in circostanze eccezionali

I regolamenti di cui al paragrafo 4.1 valgono anche per assemblee del CAE indette a causa di circostanze eccezionali ai sensi del paragrafo 6.2 di seguito esposto. Il presidente ha in tal caso facoltà di abbreviare i termini suddetti (ivi inclusi i termini fissati per l'invio di documentazione), previa consultazione del segretario e/o rappresentante della Direzione aziendale centrale.

ACCORDO per l'istituzione e l'operato del Comitato Aziendale Europeo nel Gruppo FD 9 / MONIER del 17 Giugno 2008, pag. 6
Traduzione

ARTICOLO 5

DIALOGO E RISERVATEZZA

5.1 – Principi cardine del dialogo

È manifesta volontà della Direzione aziendale centrale e del CAE improntare il dialogo al principio della collaborazione basata sulla fiducia per il bene dei lavoratori e del Gruppo Monier.

5.2 – Riservatezza delle assemblee

I membri e i sostituti del CAE hanno l'obbligo di non divulgare a terzi segreti aziendali dei quali siano venuti a conoscenza a causa della loro appartenenza al CAE e che siano stati espressamente indicati come protetti dal segreto aziendale da parte del datore di lavoro [si intende: informazioni riservate ai sensi dell'art. 8 della direttiva]. Ciò vale anche successivamente alla loro uscita dal CAE.

Esperti e consulenti convocati dal CAE sono parimenti obbligati a mantenere la segretezza (Art. L. 433-4 unitamente alla L.433-8 del Code du Travail lussemburghese). All'interno del CAE non c'è alcun obbligo del segreto professionale.

L'obbligo del segreto professionale non vale nei confronti di rappresentanze aziendali dei lavoratori, che hanno l'obbligo della segretezza secondo il diritto vigente in ciascun Paese, e nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di vigilanza. Dette persone sono parimenti obbligate a mantenere la segretezza (Art. L. 433-4 unitamente alla L.433-8 del Code du Travail lussemburghese).

ARTICOLO 6

CONTENUTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONSULTAZIONE

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

6.1 – Argomenti dell'informazione e della consultazione

(1) Argomenti dell'informazione e della consultazione sono le questioni economiche e sociali, che si riferiscano a due stabilimenti o a due imprese in Stati diversi nell'ambito di validità dell'allegato 1 al presente accordo e che siano di natura strategica.

Le questioni non valgono come riguardanti due stabilimenti o due imprese in diversi Stati membri soltanto per il fatto che la Direzione Centrale se ne sia occupata.

(2) Il CAE verrà informato dopo le rappresentanze dei lavoratori competenti a livello locale o nazionale e in ogni caso prima dell'eventuale diffusione dell'informazione da parte dei media.

(3) La Direzione Centrale ha l'obbligo di informare il CR in merito a questioni sostanziali / essenziali, anche se non dovrebbe sussistere alcun obbligo di consultazione secondo le disposizioni di cui sopra.

ACCORDO per l'istituzione e l'operato del Comitato Aziendale Europeo nel Gruppo FD 9 / MONIER del 17 Giugno 2008, pag. 7
Traduzione

(4) La Direzione Centrale deve informare e consultare il CAE nell'ambito delle assemblee, almeno una volta l'anno, in merito alle questioni del Gruppo Monier di seguito elencate. Le assemblee straordinarie di cui al paragrafo 6.2 dovranno limitarsi ai temi straordinari per i quali sono state convocate.

- § La struttura del Gruppo Monier
- § Informazioni relative a variazioni essenziali nella cerchia degli azionisti del GM
- § La sua situazione economica e finanziaria
- § L'evoluzione probabile delle attività, produzione e vendite
- § Situazione e evoluzione probabile dell'occupazione
- § Gli investimenti (programmi di investimento)
- § Cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione
- § L'introduzione di nuovi metodi di lavoro e di nuovi processi produttivi
- § La delocalizzazione delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi o i trasferimenti di produzione
- § Concentrazioni o divisioni delle imprese o degli stabilimenti,
- § la limitazione o la chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi [si intende: diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi],
- § licenziamenti collettivi,
- § questioni relative alla formazione, all'aggiornamento e alla formazione continua in azienda,
- § sicurezza sul lavoro, frequenza degli infortuni e condizioni di lavoro.

Previo accordo del CAE e/o del CR con il rappresentante della direzione aziendale centrale potranno inoltre diventare oggetto di informazione e consultazione ulteriori argomenti.

6.2 – Circostanze eccezionali

In merito a circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, il rappresentante della direzione aziendale centrale è tenuto ad informare il CR in tempo utile, presentando la necessaria documentazione, e a consultarlo su richiesta.

Come circostanze eccezionali valgono in particolare

- La delocalizzazione delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi,
- la chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi,
- licenziamenti collettivi

che riguardino almeno due stabilimenti o due imprese in diversi Stati come da allegato 1.

**ACCORDO per l'istituzione e l'operato del Comitato
Aziendale Europeo nel Gruppo FD 9 / MONIER del 17
Giugno 2008, pag. 8
Traduzione**

Qualora si pervenisse in questi casi a un'assemblea, dovranno essere convocati anche quei membri del CAE che sono stati eletti o nominati per i Paesi direttamente interessati dagli interventi in programma [si intende: che sono stati eletti dagli stabilimenti e/o dalle aziende che sono direttamente interessate da questi interventi]. Detti membri valgono in questo caso come membri del CR.

In caso di eventi particolari il CR può indire un'assemblea del CAE d'intesa con il rappresentante della direzione aziendale centrale.

I termini per la convocazione sono regolamentati al paragrafo 4.4.

ARTICOLO 7

INFORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI LOCALI DEI LAVORATORI

I rappresentanti nazionali dei lavoratori nel CAE fanno rapporto ai loro rappresentanti nazionali locali in merito all'informazione e alla consultazione sulla base del verbale della riunione stilato congiuntamente con la Direzione Centrale.

ARTICOLO 8

ASSUNZIONE DEI COSTI E MESSA A DISPOSIZIONE DI STRUMENTI

8.1 – Assunzione dei costi

Tutti i costi e le spese sostenuti per l'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee del CAE e del CR, ivi incluse spese di viaggio, spese di vitto e alloggio e formazione dei partecipanti, spese di traduzione e interpretariato, [con "organizzazione e svolgimento ..." si intende: le spese sostenute per organizzare le assemblee, incluso il costo degli interpreti e le spese di soggiorno e di viaggio per i membri del Comitato Aziendale Europeo e del Comitato Ristretto] nonché le spese per ufficio, lavori di scrittura e necessari materiali di cancelleria verranno pagati dalla FD9 / GM.

I rappresentanti dei lavoratori verranno esonerati dai rispettivi datori di lavoro pur continuando a percepire la loro retribuzione [si intende: esonero retribuito con il salario o stipendio] per la partecipazione alle assemblee del CAE e – laddove sussista il diritto di partecipare ad assemblee del CR, anche per la partecipazioni alle assemblee del CR.

L'attività del CAE si dovrà svolgere in base al principio della parsimonia e sfruttando al meglio le strutture già esistenti del Gruppo Monier d'intesa tra il rappresentante della Direzione aziendale centrale e il segretario.

I membri del CAE dispongono, per esercitare il loro mandato, di un contingente di 30 ore annue. I delegati del CR dispongono inoltre di un contingente di 70 ore annue e il segretario di 100 ore annue.

Vengono inoltre tenute nella debita considerazione le circostanze eccezionali.

Il tempo necessario alla partecipazione alle assemblee non viene conteggiato ai fini di questo contingente di ore.

ACCORDO per l'istituzione e l'operato del Comitato Aziendale Europeo nel Gruppo FD 9 / MONIER del 17 Giugno 2008, pag. 9
Traduzione

8.2 – Strumentazione elettronica

La Direzione aziendale centrale provvederà anche a dotare adeguatamente – laddove questa dotazione non sia già presente – i delegati del CAE e i loro vicedelegati di computer e di indirizzi e-mail, nonché a consentire loro lo stesso accesso a Intranet che hanno gli altri lavoratori dell'azienda interessata.

8.5 – Composizione di controversie relative all'assunzione dei costi

Qualora i datori di lavoro nazionali dovessero rifiutarsi di assumere i costi come previsto dalle presenti disposizioni, questi casi verranno presentati dal CR al rappresentante della direzione aziendale centrale per l'immediata regolamentazione.

8.6 – Corsi formativi

I membri del CAE hanno diritto di partecipare a corsi di formazione.

I corsi di formazione si dovranno in linea di massima tenere subito prima o dopo le assemblee del CAE [e/o del CR].

La durata dei corsi non dovrà superare 4 giorni per ogni mandato del CAE.

Detti corsi formativi non pregiudicano eventuali diritti ad interventi formativi nazionali sulla base di opportunità formative nazionali per i rappresentanti dei lavoratori.

ARTICOLO 9

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma del medesimo ed è stipulato a tempo indeterminato. Potrà essere disdetto con un periodo di preavviso di mesi sei dal termine di ogni anno solare e comunque non prima del 31 dicembre 2012.

In caso di disdetta, tra il CAE e la Direzione aziendale centrale o verranno avviate delle trattative con la seria volontà di stipulare un nuovo accordo. Il presente accordo resterà efficace fino alla stipula di un nuovo accordo.

ARTICOLO 10

DIRITTO APPLICABILE

Per il presente accordo valgono le norme di legge lussemburghesi. Foro competente è il Tribunale del lavoro competente per la sede del FD 9.

ACCORDO per l'istituzione e l'operato del Comitato Aziendale Europeo nel Gruppo FD 9 / MONIER del 17 Giugno 2008, pag. 10
Traduzione

L'originale del presente accordo è redatto in lingua tedesca e funge pertanto da base giuridica anche in caso di eventuali difficoltà di interpretazione. Per il resto, il presente accordo viene tradotto in inglese, francese e italiano.

L'accordo dovrà essere depositato presso le autorità competenti secondo le norme di legge lussemburghesi.

ARTICOLO 11

CLAUSOLA SALVATORIA

Qualora una o più disposizioni del presente accordo dovessero essere o diventare in tutto o in parte inefficaci o ineseguibili, ciò non inficerà l'efficacia del presente accordo e delle sue restanti disposizioni. In luogo delle disposizioni inefficaci o ineseguibili, le parti concorderanno una disposizione che, per forma, contenuto, periodo ed ambito di validità, si avvicini il più possibile al senso e alla finalità perseguiti con la disposizione inefficace o ineseguibile. Lo stesso vale per eventuali lacune nel presente accordo.

Oberursel, li 16 Giugno 2008

Firma Jean-Christophe Barbant, gerente Financière Daunou 9 S.à.r.l.

Steinbach, li 17 Giugno 2008

Firme il Gruppo speciale di negoziazione del Gruppo Monier:

Michael Kaiser, Germania, Dr. Magdalena Videnska, Repubblica Ceca, Jacques Beerens, Paesi Bassi, Avo Nurming, Estonia, Tom Paulsberg, Norvegia (guest), Giovanni Migliardi, Italia, Erdal Sahin, Germania, Patrick Gardin, Francia

Firme Federazione europea dei lavoratori edili e del legno (EFBH) : Patrick Picandet, Ingo Klötzer

Allegati:

ACCORDO per l'istituzione e l'operato del Comitato Aziendale Europeo nel Gruppo FD 9 / MONIER del 17 Giugno 2008, pag. 11
Traduzione

Allegato 1

Paese	Società	Numero dipendenti 31 12 2007
Austria	Klöber Vetriebs GmbH	6
	Lafarge Roofing Austria GmbH	1
	Schiedel AG Austria	20
	Schiedel Kaminsysteme GmbH	105
	UNI-Bausysteme GmbH	27
Austria Totale		159
Belgium	Bemal NV	38
	Klöber Benelux S.P.R.L.	5
	Lafarge Roof Products Belgium N.V.	12
Belgium Totale		55
Bosnia	Schiedel Sistemi Dimnjaka D.J. L	15
Bosnia Totale		15
Bulgaria	Schiedel Bulgaria	5
Bulgaria Totale		5
Croatia	HPI-Gradevinski sustavi d.o.o.	4
	Schiedel Proizvodnja Dimnjaka d.o.o.	35
Croatia Totale		39
Czech Republic	HPI CZ	36
	Klöber CZ s.r.o	2
	Nertech s.r.o.	153
	Schiedel a.s.	188
Czech Republic Totale		379
Denmark	Lafarge Roofing A/S	118
	Schiedel Skorstene A/S	46
Denmark Totale		164
Estonia	Lafarge Roofing OU	58
	Schiedel Moodulkorstnad OÜ	8
Estonia Totale		66
Finland	Lafarge Roofing Oy	55
	Schiedel Savuhormistot Oy	10
Finland Totale		65
France	HOME pro France S.à.r.l.	20
	Kloeber France SARL	10
	Lafarge Couverture S.A.	977
	Schiedel S.A.R.L.	15
France Totale		1.022

ACCORDO per l'istituzione e l'operato del Comitato Aziendale Europeo nel Gruppo FD 9 / MONIER del 17 Giugno 2008, pag. 12
Traduzione

paese	Società	Numero dipendenti 31 12 2007
Germany	HAUSprofi Bausysteme GmbH	70
	Klöber GmbH & Co. KG	54
	Lafarge Building Materials GmbH	89
	Lafarge Dachsysteme GmbH	1.413
	Lafarge Roofing Components GmbH & Co.KG	400
	Lafarge Roofing Technical Centers GmbH	133
	ROHA GmbH & Co. Rohstoffgewinn- und HandelsKG	3
	Schiedel GmbH & Co.	460
	Teeuwenpan Bedachungsprodukte GmbH	2
Germany Totale		2.624
Hungary	HAUSprofi Hungaria Kft.	3
	Schiedel Kéménygyar Kft	41
Hungary Totale		44
Ireland	Schiedel Chimney Systems Ireland Ltd.	19
Ireland Totale		19
Italy	Klöber Italia SRL	8
	Lafarge Roofing S.p.A.	501
	Schiedel SRL	125
	Sereni Coperture SRL	20
Italy Totale		654
Latvia	Lafarge Roofing SIA	8
	Schiedel Latvia	6
Latvia Totale		14
Lithuania	Lafarge Roofing UAB	10
	Schiedel kaminu sistemas UAB	11
Lithuania Totale		21
Netherlands	Lafarge Dakproducten B.V.	298
Netherlands Totale		298
Norway	Lafarge Roofing AS	105
	Schiedel Skorsteiner AS	6
Norway Totale		111
Poland	HPI-Polska S.p.z.o.o.	
	Klöber Polska Sp. z.o.o.	9
	Lafarge Dachy Sp. z.o.o.	318
	Schiedel Polska Sp. z.o.o.	78
Poland Totale		405
Romania	Schiedel Sistemi de Cosuri Srl	40
Romania Totale		40
Russia	OOO Braas DSK-1	170
Russia Totale		170
Serbia	Schiedel dimnjacki sistemi d.o.o	12
Serbia Totale		12

**ACCORDO per l'istituzione e l'operato del Comitato
Aziendale Europeo nel Gruppo FD 9 / MONIER del 17
Giugno 2008, pag. 13
Traduzione**

paese	Società	Numero dipendenti 31 12 2007
Slovakia	HPI-SK s.r.o.	4
	Klober Slovensko SRO	8
	Schiedel Slovensko spol.s.r.o.	37
Slovakia Totale		49
Slovenia	Schiedel dimniski sistemi d.o.o.	109
Slovenia Totale		109
Sweden	Kami AB	24
	Lafarge Roofing AB	155
	Schiedel Skorstenssysteme AB	14
Sweden Totale		193
Switzerland	Braas Schweiz AG	7
	Schiedel Kaminsysteme AG	14
Switzerland Totale		21
Turkey	Kiremix	4
	Lafarge Cati Cözümleri San. ve TIC A.S.	73
	Schiedel Baca Sistemleri Tesis ve Insaat	36
Turkey Totale		113
UK	Klöber Ltd.	27
	Lafarge Roofing Limited	662
	Lafarge Roofing Technical Centers Ltd.	72
	Schiedel Chimney Systems Ltd.	33
	Schiedel Rite-Vent Ltd.	192
	Scotcem Roof Tiles Ltd.	19
UK Totale		1.005
totale		7.871

ACCORDO per l'istituzione e l'operato del Comitato Aziendale Europeo nel Gruppo FD 9 / MONIER del 17 Giugno 2008, pag. 14
Traduzione

Allegato 2: distribuzione dei seggi

Gruppi di Paesi	Numero dei seggi
Germania e Turchia	3
Regno Unito e Irlanda	2
Francia e Svizzera	2
Italia	1
Polonia	1
Paesi Bassi e Belgio	1
Repubblica Ceca	1
Svezia, Finlandia, Estonia, Lituania, Lettonia	1
Danimarca e Norvegia	1
Austria	1
Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Bosnia, Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria	1